

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° marzo 2012

relativa alle importazioni nell'Unione di sperma di animali domestici della specie suina

[notificata con il numero C(2012) 1148]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/137/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali domestici della specie suina ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, l'articolo 9, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 90/429/CEE stabilisce le condizioni di polizia sanitaria da applicare agli scambi all'interno dell'Unione e alle importazioni provenienti da paesi terzi di sperma di animali domestici della specie suina. Secondo la direttiva, gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di sperma solo se proveniente dai paesi terzi che figurano in un elenco elaborato secondo la procedura da essa prevista e accompagnata da un certificato sanitario basato sul modello in essa contenuto. Il certificato sanitario deve certificare che lo sperma proviene da centri di raccolta dello sperma riconosciuti che offrono le garanzie di cui all'articolo 8, paragrafo 1, di detta direttiva.
- (2) La decisione 2009/893/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, relativa all'importazione di sperma di animali domestici della specie suina nella Comunità per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi e dei centri di raccolta dello sperma e i requisiti di certificazione stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri devono autorizzare l'importazione di sperma ⁽²⁾. Tale elenco è istituito in base alla situazione zoonosanitaria di tali paesi terzi.
- (3) La direttiva 90/429/CEE, come modificata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 176/2012 della Commissione ⁽³⁾, ha modificato le prescrizioni per gli animali domestici della specie suina donatori di sperma per quanto riguarda la brucellosi e la malattia d'Aujeszky.
- (4) La direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e

la peste suina africana ⁽⁴⁾, sopprime la malattia di Teschen (encefalomielite enterovirale dei suini) dall'elenco di malattie di cui all'allegato I della direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini ⁽⁵⁾. Di conseguenza la decisione 2008/650/CE della Commissione, del 30 luglio 2008, che modifica la direttiva 82/894/CEE del Consiglio concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità al fine di includere talune malattie nell'elenco delle malattie soggette all'obbligo di denuncia e di escludere da tale elenco l'encefalomielite suina da enterovirus ⁽⁶⁾ ha soppresso tale malattia dall'elenco delle malattie soggette all'obbligo di notifica all'interno dell'Unione.

- (5) Inoltre occorre allineare talune prescrizioni di polizia sanitaria applicabili alle importazioni nell'Unione di sperma di animali domestici della specie suina al codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale di sanità animale (OIE), in particolare per quanto riguarda l'indennità da malattia vescicolare dei suini dei paesi e l'indennità da tubercolosi e rabbia dei centri di raccolta dello sperma.
- (6) Di conseguenza il modello di certificato sanitario di cui alla parte 1 dell'allegato II della decisione 2009/893/CE deve essere modificato per tenere conto delle modifiche apportate alla direttiva 90/429/CEE e per sopprimere ogni riferimento alla malattia di Teschen (encefalomielite enterovirale dei suini), all'indennità da malattia vescicolare dei suini dei paesi e all'indennità da tubercolosi e rabbia dei centri di raccolta dello sperma.
- (7) Tra l'Unione e alcuni paesi terzi sono stati conclusi accordi bilaterali contenenti condizioni specifiche per le importazioni nell'Unione di sperma di animali domestici della specie suina. Per questo motivo, nei casi in cui gli accordi bilaterali prevedono condizioni specifiche e modelli di certificati sanitari per le importazioni, si applicano tali condizioni e modelli invece di quelli stabiliti dalla presente decisione.
- (8) La Svizzera è un paese terzo con una situazione zoonosanitaria equivalente a quella degli Stati membri. È quindi opportuno che lo sperma di animali domestici della specie suina importato nell'Unione dalla Svizzera sia accompagnato da un certificato sanitario redatto conformemente ai modelli utilizzati all'interno dell'Unione per gli

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62.

⁽²⁾ GU L 320 del 5.12.2009, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 61 del 2.3.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69.

⁽⁶⁾ GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 42.

scambi di sperma di animali domestici della specie suina, figuranti nell'allegato D della direttiva 90/429/CEE, con gli adeguamenti stabiliti all'allegato 11, appendice 2, capitolo VIII(B), punto 3, dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, approvato dalla decisione 2002/309/CE, Euratom, del Consiglio e, per quanto riguarda l'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera ⁽¹⁾.

- (9) Per motivi di chiarezza e di coerenza della legislazione dell'Unione è opportuno abrogare la decisione 2009/893/CE e sostituirla con la presente decisione.
- (10) Per evitare perturbazioni degli scambi occorre autorizzare, per un periodo transitorio, l'uso dei certificati sanitari rilasciati a norma della decisione 2009/893/CE.
- (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione stabilisce un elenco di paesi terzi o di parti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni nell'Unione di sperma di animali domestici della specie suina.

Esso stabilisce inoltre i requisiti di certificazione per le importazioni di sperma nell'Unione.

Articolo 2

Importazioni di sperma

- 1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di sperma solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) proviene da un paese terzo, o parte di un paese terzo, elencato nell'allegato I;
 - b) proviene da un centro di raccolta dello sperma figurante nell'elenco conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 90/429/CEE;
 - c) è accompagnato da un certificato sanitario redatto conformemente al modello di certificato sanitario figurante nell'allegato II, parte 1, e compilato conformemente alle note esplicative contenute in tale allegato, parte 2;

d) è conforme ai requisiti indicati nel certificato sanitario di cui alla lettera c).

2. Qualora accordi bilaterali tra l'Unione e paesi terzi prevedano condizioni specifiche di polizia sanitaria e di certificazione, si applicano tali condizioni invece di quelle stabilite nel paragrafo 1.

Articolo 3

Condizioni riguardanti il trasporto di sperma verso l'Unione

1. Lo sperma di cui all'articolo 2 non deve essere trasportato nello stesso contenitore di altre partite di sperma che:

- a) non sono destinate a essere introdotte nell'Unione; oppure
- b) hanno uno stato sanitario inferiore.

2. Durante il trasporto verso l'Unione, lo sperma è imballato in contenitori chiusi e sigillati e il sigillo non deve essere rotto durante il trasporto.

Articolo 4

Abrogazione

La decisione 2009/893/CE è abrogata.

Articolo 5

Disposizione transitoria

Per un periodo transitorio che va fino al 30 novembre 2012, gli Stati membri autorizzano le importazioni di sperma dai paesi terzi che sono accompagnate da un certificato sanitario rilasciato entro il 31 ottobre 2012 in conformità al modello figurante nell'allegato II, parte 1, della decisione 2009/893/CE.

Articolo 6

Applicabilità

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° giugno 2012.

Articolo 7

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 2012

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.

ALLEGATO I

Elenco dei paesi terzi, o parti di essi, dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di sperma di animali domestici della specie suina

Codice ISO	Nome del paese terzo	Note
CA	Canada	
CH	Svizzera (*)	
NZ	Nuova Zelanda	
US	Stati Uniti	

(*) Il certificato da utilizzare per le importazioni dalla Svizzera figura nell'allegato D della direttiva 90/429/CEE, con gli adeguamenti stabiliti all'allegato 11, appendice 2, capitolo VIII(B), punto 3, dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, approvato dalla decisione 2002/309/CE, Euratom.

ALLEGATO II

PARTE I

Modello di certificato sanitario per l'importazione di sperma di animali domestici della specie suina

PAESE:

Certificato veterinario per l'UE

Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.				I.2. Numero di riferimento del certificato	I.2.a.		
					I.3. Autorità centrale competente			
					I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.				I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel.			
	I.7. Paese di origine		Codice ISO	I.8. Regione di origine		Codice	I.9. Paese di destinazione	
							I.10. Regione di destinazione	
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Codice postale				I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale			
	I.13. Luogo di carico				I.14. Data di partenza			
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo ☐ Nave ☐ Treno ☐ Automezzo ☐ Altro ☐ Identificazione Riferimento documentale				I.16. PIF di entrata nell'UE			
I.17.								
I.18. Description of commodity					I.19. Codice del prodotto (codice SA) 05 11 99 85			
					I.20. Quantità			
I.21.					I.22. Numero di colli			
I.23. Numero del sigillo/contenitore					I.24.			
I.25. Prodotto certificato per: Riproduzione artificiale ☐								
I.26. Per il transito attraverso l'UE verso un paese terzo ☐ Paese terzo Codice ISO				I.27. Per l'importazione o l'ammissione nell'UE ☐				
I.28. Identificazione del prodotto								
Specie (nome scientifico)		Razza	Identità del donatore		Data della raccolta	Numero di riconoscimento del centro		
						Quantità		

PAESE

Sperma suino

Parte II: Certificazione	II.	Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.	
		Il sottoscritto ufficiale veterinario certifica che:			
	II.1.	il paese esportatore (nome del paese di esportazione) ⁽²⁾			
	⁽¹⁾ oppure	[II.1.1. è stato indenne da afta epizootica, peste suina classica e peste suina africana negli ultimi 12 mesi, e che durante gli ultimi 12 mesi non sono state effettuate vaccinazioni contro alcuna di tali malattie;]			
	⁽¹⁾ oppure	[II.1.1. è riconosciuto indenne da afta epizootica senza vaccinazione dall'Organizzazione mondiale di sanità animale (OIE) e indenne da peste suina classica e peste suina africana conformemente alle raccomandazioni stabilite nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE;]			
	II.2.	il centro di raccolta dello sperma presso il quale è stato prelevato lo sperma contenuto nella presente partita:			
		II.2.1. è stato riconosciuto per le esportazioni verso l'Unione dai servizi veterinari del [nome del paese terzo ⁽²⁾] e soddisfa le condizioni per il riconoscimento e la sorveglianza di cui all'allegato A, capitoli I e II, della direttiva 90/429/CEE;			
		II.2.2. si trovava in una zona non soggetta a divieto nei tre mesi precedenti la data della raccolta dello sperma di questa partita e fino alla data della sua spedizione, a causa dell'insorgenza di un focolaio di afta epizootica, peste suina classica, peste suina africana, malattia vescicolare dei suini e stomatite vescicolare;			
		II.2.3. è rimasto indenne da brucellosi e malattia di Aujeszky nei 30 giorni precedenti la raccolta dello sperma di questa partita e fino alla data della spedizione;			
	⁽¹⁾ oppure	[II.2.4. contiene unicamente animali che non sono stati vaccinati contro la malattia di Aujeszky e che soddisfano i requisiti di cui all'allegato B della direttiva 90/429/CEE.]			
⁽¹⁾ ⁽³⁾ e/o	[II.2.4. è un centro in cui tutti o parte degli animali sono stati vaccinati contro la malattia di Aujeszky con vaccino privato di globulina gE; e soddisfano i requisiti di cui all'allegato B della direttiva 90/429/CEE.]				
Condizioni applicabili all'ammissione di animali nei centri di raccolta dello sperma					
II.3.	Prima dell'ammissione nel centro di raccolta dello sperma, tutti gli animali:				
	II.3.1. sono stati posti in quarantena per un periodo di almeno 30 giorni in appositi locali approvati a tal fine dall'autorità competente, nei quali si trovavano soltanto animali aventi almeno lo stesso stato sanitario (locali di quarantena);				
	II.3.2. prima di entrare nell'impianto di quarantena, sono stati scelti da mandrie o da aziende:				
	II.3.2.1. indenni da brucellosi conformemente al capitolo relativo alla brucellosi suina del codice zoosanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale di sanità animale (OIE);				
	II.3.2.2. nelle quali nessun animale vaccinato contro l'afta epizootica era presente nei 12 mesi precedenti;				
	II.3.2.3. non situate in una zona di divieto delimitata secondo le disposizioni della normativa nazionale a seguito dell'insorgenza di afta epizootica, peste suina classica, peste suina africana, malattia vescicolare dei suini, stomatite vescicolare o malattia di Aujeszky;				
	II.3.2.4. nelle quali nessuna manifestazione clinica, sierologica, virologica o patologica della malattia d'Aujeszky è stata osservata nei 12 mesi precedenti;				
	II.3.3. prima di entrare nell'impianto di quarantena non sono stati tenuti in una mandria di stato sanitario inferiore rispetto a quello di cui al punto II.3.2;				
	II.3.4. nei 30 giorni precedenti l'ingresso nell'impianto di quarantena di cui al punto II.3.1 sono stati sottoposti, con esito negativo, ai seguenti test eseguiti secondo le norme internazionali:				
	II.3.4.1. per quanto riguarda la brucellosi, un test all'antigene di <i>Brucella</i> tamponato (test del rosa bengala) o un test cELISA o iELISA;				

PAESE

Sperma suino

II.	Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
	II.3.4.2. per quanto riguarda la malattia di Aujeszky, (¹) oppure [II.3.4.2.1. nel caso di animali non vaccinati, un test di sieroneutralizzazione o un test ELISA per la ricerca degli anticorpi al virus intero della malattia di Aujeszky o alla sua glicoproteina B (ADV-gB) o glicoproteina D (ADV-gD);] (¹) oppure [II.3.4.2.1. nel caso di animali vaccinati con vaccino privato di globulina gE, un test ELISA per la ricerca degli anticorpi alla glicoproteina E (ADV-gE);] (¹) oppure [II.3.5. sono stati ammessi al centro dopo che tutti gli animali sono risultati negativi a un test all'antigene di <i>Brucella</i> tamponato (test del rosa bengala) o a un test cELISA o iELISA eseguito su campioni prelevati durante gli ultimi 15 giorni del periodo di quarantena di cui al punto II.3.1;] (¹) oppure [II.3.5. sono stati ammessi al centro dopo che tutti gli animali sono risultati negativi a un test all'antigene di <i>Brucella</i> tamponato (test del rosa bengala) o a un test cELISA o iELISA eseguito su campioni prelevati durante gli ultimi 15 giorni del periodo di quarantena di cui al punto II.3.1 e il sospetto della presenza della brucellosi è stato eliminato conformemente all'allegato B, capitolo I, punto 1.5 della direttiva 90/429/CEE;] II.3.6. sono stati sottoposti ai seguenti test per la ricerca della malattia di Aujeszky eseguiti su campioni prelevati durante gli ultimi 15 giorni del periodo di quarantena di cui al punto II.3.1: (¹) oppure [II.3.6.1. nel caso di animali non vaccinati, un test di sieroneutralizzazione o un test ELISA per la ricerca degli anticorpi al virus intero della malattia di Aujeszky o alla sua glicoproteina B (ADV-gB) o glicoproteina D (ADV-gD);] (¹) oppure [II.3.6.1. nel caso di animali vaccinati con vaccino privato di globulina gE, un test ELISA per la ricerca degli anticorpi alla glicoproteina E (ADV-gE);] (¹) oppure [II.3.6.2. i test di cui al punto II.3.6.1 sono stati eseguiti con esito negativo per ogni caso;] (¹) oppure [II.3.6.2. gli animali risultanti positivi in uno dei test di cui al punto II.3.6.1 sono stati immediatamente rimossi dal impianto di quarantena e l'autorità competente ha preso tutte le misure necessarie per garantire che gli animali restanti avessero uno stato sanitario soddisfacente prima di essere ammessi al centro di raccolta conformemente al punto II.3;] II.3.7. Tutte i test sono stati effettuati presso un laboratorio riconosciuto dall'autorità competente. II.3.8. Gli animali sono stati ammessi nel centro di raccolta dello sperma soltanto con l'esplicito permesso del veterinario del centro e tutti i movimenti di entrata e di uscita degli animali dal centro sono registrati; II.3.9. Nessun animale ammesso nel centro di raccolta dello sperma presentava manifestazioni cliniche di malattia il giorno dell'ammissione; tutti gli animali provenivano direttamente da un impianto di quarantena che al giorno della spedizione e durante il periodo di permanenza degli animali rispondeva ufficialmente alle condizioni seguenti: II.3.9.1. non era situato in una zona di divieto delimitata secondo le disposizioni della normativa nazionale a seguito dell'insorgenza di afta epizootica, peste suina classica, peste suina africana, malattia vescicolare dei suini, stomatite vescicolare e malattia di Aujeszky; II.3.9.2. negli ultimi 30 giorni non sono state constatate manifestazioni cliniche, sierologiche, virologiche o patologiche di afta epizootica, peste suina classica, peste suina africana, malattia vescicolare dei suini, stomatite vescicolare dei suini e malattia d'Aujeszky.		
Test di routine obbligatori per tutti gli animali di un centro di raccolta dello sperma			
II.4.	Tutti gli animali presenti in un centro di raccolta dello sperma vengono sottoposti ai seguenti test di routine, eseguiti in un laboratorio riconosciuto dall'autorità competente:		
	II.4.1. per quanto riguarda la brucellosi, un test all'antigene di <i>Brucella</i> tamponato (test del rosa bengala) o un test cELISA o iELISA;		
	II.4.2. per quanto riguarda la malattia di Aujeszky,		
	(¹) oppure [II.4.2.1. nel caso di animali non vaccinati, un test di sieroneutralizzazione o un test ELISA per la ricerca degli anticorpi al virus intero della malattia di Aujeszky o alla sua glicoproteina B (ADV-gB) o glicoproteina D (ADV-gD);]		

PAESE

Sperma suino

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
(¹) oppure [II.4.2.1. nel caso di animali vaccinati con vaccino privato di globulina gE, un test ELISA per la ricerca degli anticorpi alla glicoproteina E (ADV-gE);		
II.4.3. I test di routine di cui ai punti II.4.1 e II.4.2 sono eseguiti su campioni prelevati conformemente all'allegato B, capitolo II, punto 1.2 della direttiva 90/429/CEE in modo da garantire che tutti gli animali nel centro siano stati sottoposti a test almeno una volta durante la loro permanenza nel centro e almeno ogni 12 mesi dalla data di ammissione qualora la loro permanenza sia superiore a 12 mesi;		
(¹) oppure [II.4.4. Tutti gli animali sono risultati negativi ai test di routine di cui ai punti II.4.1 e II.4.2 eseguiti sui campioni di cui al punto II.4.3]		
(¹) oppure [II.4.4. Non tutti gli animali sono risultati negativi ai test di cui ai punti II.4.1 e II.4.2 eseguiti sui campioni di cui al punto II.4.3:		
a) gli animali risultati positivi sono stati isolati;		
b) lo sperma prelevato da ciascun animale al centro dalla data dell'ultimo test eseguito con esito negativo sull'animale interessato è stato immagazzinato separatamente dallo sperma esportabile nell'Unione europea che è stato raccolto prima dell'ultimo test negativo o dopo che è stata ripristinato lo stato sanitario di tale centro sotto la responsabilità dell'autorità competente del paese di esportazione.		
Condizioni applicabili allo sperma raccolto presso un centro di raccolta dello sperma e destinato all'esportazione nell'Unione		
II.5. Lo sperma in questa partita è stato ottenuto da animali che:		
II.5.1. hanno soggiornato in [nome del paese terzo (²)] per un periodo minimo di tre mesi immediatamente prima della raccolta;		
II.5.2. non presentavano manifestazioni cliniche di malattia il giorno della raccolta dello sperma;		
II.5.3. non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica;		
II.5.4. soddisfano i requisiti di cui al punto II.3;		
II.5.5. non sono stati ammessi alla monta naturale;		
II.5.6. sono stati tenuti in centri di raccolta dello sperma non situati in una zona di divieto delimitata secondo le disposizioni della normativa nazionale relativa ad afta epizootica, peste suina classica, peste suina africana, malattia vescicolare dei suini, stomatite vescicolare o malattia di Aujeszky;		
II.5.7. sono rimasti in centri di raccolta dello sperma in cui non sono state constatate manifestazioni cliniche, sierologiche, virologiche o patologiche di afta epizootica, peste suina classica, peste suina africana, malattia vescicolare dei suini, stomatite vescicolare dei suini e malattia d'Aujeszky nei 30 giorni immediatamente prima della raccolta.		
II.6. Nello sperma di questa partita dopo la diluizione definitiva, oppure nel diluente, è stata aggiunta una combinazione di antibiotici, efficaci in particolare contro le leptospire. In caso di congelamento, gli antibiotici sono stati aggiunti prima che lo sperma venisse congelato.		
II.6.1. La combinazione di antibiotici di cui al punto II.6 ha prodotto un effetto almeno equivalente alle concentrazioni seguenti nello sperma diluito finale:		
a) non inferiore a 500 µg di streptomina per ml di diluito finale;		
b) non inferiore a 500 IU di penicillina per ml di diluito finale;		
c) non inferiore a 150 µg di lincomicina per ml di diluito finale;		
d) non inferiore a 300 µg di spectinomina per ml di diluito finale.		
II.6.2. Subito dopo l'aggiunta degli antibiotici lo sperma diluito è stato tenuto a una temperatura di almeno 15 °C per non meno di 45 minuti.		

PAESE

Sperma suino

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
II.7. Lo sperma della presente partita: II.7.1. è stato immagazzinato come previsto all'allegato A, capitolo I, punto 2, lettera d) e capitolo II, punto 6, lettere a), b), e) ed f), della direttiva 90/429/CEE prima della spedizione; II.7.2. viene trasportato nel paese destinatario in recipienti puliti, disinfettati o sterilizzati prima dell'impiego e sigillati prima della loro uscita dal locale di immagazzinamento riconosciuto.		
Note Parte I: Casella I.6: <i>persona responsabile del carico nell'UE</i>: casella da compilare solo se si tratta di un certificato per merce in transito. Casella I.8: indicare il codice del paese terzo conformemente all'allegato I della decisione di esecuzione 2012/137/UE della Commissione. Casella I.11: <i>il luogo di origine</i> deve corrispondere al centro di raccolta dello sperma elencato conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 90/429/CEE: http://ec.europa.eu/food/animal/semn_ova/porcine/index_en.htm Casella I.12: <i>luogo di destinazione</i>: casella da compilare solo se si tratta di un certificato per merce in transito. Casella I.22: <i>il numero di colli</i> deve corrispondere al numero di contenitori. Casella I.23: indicare <i>il numero d'identificazione del contenitore e il numero del sigillo</i>. Casella I.26: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o d'importazione. Casella I.27: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o d'importazione. Casella I.28: <i>l'identificazione del donatore</i> deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale. <i>La data della raccolta</i> deve essere indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa. <i>Il numero di riconoscimento del centro</i> deve corrispondere al numero di riconoscimento del centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto. Parte II: (¹) Cancellare le voci non pertinenti. (²) Paesi elencati nell'allegato I della decisione di esecuzione 2012/137/UE. (³) Quest'opzione va cancellata se lo Stato membro di destinazione, o parte di esso, indenne da malattia d'Aujeszky conformemente all'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE ha informato la Commissione conformemente all'allegato C, punto 4 della direttiva 90/429/CEE ed è incluso nell'elenco del seguente sito web: http://ec.europa.eu/food/animal/semn_ova/porcine/index_en.htm — Il colore della firma e del timbro deve essere diverso da quello del testo stampato.		
Veterinario ufficiale Nome e cognome (in stampatello): Data: Timbro: Titolo e qualifica: Firma:		

PARTE 2

Note esplicative per la compilazione dei certificati

a) I certificati sanitari sono rilasciati dall'autorità competente del paese terzo esportatore, in conformità al modello figurante nell'allegato II, parte 1. Se lo Stato membro di destinazione richiede ulteriori requisiti di certificazione, nel modulo originale del certificato sanitario devono essere inseriti anche gli attestati relativi al soddisfacimento di tali requisiti. b) L'originale del certificato sanitario consiste in un unico foglio oppure, nei casi in cui occorran più pagine, è di forma tale che tutti i fogli costituiscono un insieme unico e indivisibile. c) Qualora il modello di certificato sanitario preveda la scelta tra varie diciture, quelle non pertinenti possono essere barrate con l'apposizione della sigla e del timbro del funzionario che procede alla certificazione oppure possono essere soppresse completamente dal certificato. d) Il certificato sanitario è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro del posto di ispezione frontaliero attraverso il quale la partita viene introdotta nell'Unione europea e in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione. Gli Stati membri in questione possono tuttavia autorizzare che il certificato sia redatto nella lingua ufficiale di un altro Stato membro e sia accompagnato, se necessario, da una traduzione ufficiale. e) Se ai fini dell'identificazione delle componenti della partita (casella I.28 del modello di certificato sanitario), si allegano al certificato fogli supplementari, anche questi ultimi saranno considerati parte integrante del certificato sanitario originale e ogni pagina dovrà recare la firma e il timbro del funzionario che procede alla certificazione.	f) Se il certificato sanitario, compresi i fogli supplementari di cui alla lettera e), è costituito da più di una pagina, ciascuna pagina deve recare, in basso, il numero di pagina e il numero totale delle pagine e, in alto, il numero di riferimento del certificato attribuito dall'autorità competente. g) L'originale del certificato sanitario deve essere compilato e firmato da un veterinario ufficiale l'ultimo giorno lavorativo prima del carico della partita destinata all'esportazione nell'Unione europea. Le autorità competenti del paese terzo esportatore provvedono affinché siano applicati requisiti di certificazione equivalenti a quelli stabiliti dalla direttiva 96/93/CE del Consiglio ⁽¹⁾. La firma e il timbro del veterinario ufficiale devono essere di colore diverso da quello del testo stampato del certificato sanitario. Questo requisito si applica anche ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana. h) L'originale del certificato sanitario deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero di introduzione nell'Unione europea. i) Il numero di riferimento del certificato di cui alla casella I.2 e alla casella II.a del modello di certificato sanitario deve essere attribuito dall'autorità competente del paese terzo esportatore.
---	---

⁽¹⁾ GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28.